

Sede provinciale di Catania

La mediazione e la natura del termine per l' avvio

In materia di locazione, la mediazione - il procedimento finalizzato attraverso l'attività di un soggetto imparziale e terzo, che è il mediatore, alla conseguimento di un accordo amichevole per la composizione di una controversia - è obbligatoria.

Invero, se il giudizio civile è stato avviato senza esperire la mediazione, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Dlg n. 28 del 4.03.2010, nelle materia in cui l'esperimento della mediazione è previsto come obbligatorio, il Giudice assegna alle parti un termine - che è di 15 giorni - per la presentazione della domanda di mediazione.

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Secondo un orientamento giurisprudenziale prevalente, il termine previsto dell'art. 5 comma 1 del Dlg n. 28 del 4.03.2010 per la presentazione della domanda di mediazione è perentorio. (ex multis Tribunale Bari, sez. I, 24/05/2016, n. 2834; Tribunale Milano sez. XIII 09 dicembre 2015 n. 13870, Trib. Firenze, 04/06/2015).

In particolare, è stato affermato che “La implicita natura perentoria di tale termine si evince dalla stessa gravità della sanzione prevista, l'improcedibilità della domanda giudiziale, che comporta la necessità di emettere sentenza di puro rito, così impedendo al processo di pervenire al suo esito fisiologico. Apparirebbe assai strano che il legislatore, da un lato, abbia previsto la sanzione dell'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, prevedendo altresì che la stessa debba essere attivata entro il termine di 15 gg. dall' altro abbia voluto negare ogni rilevanza al mancato rispetto del suddetto termine” (vedasi Tribunale di Lecce sentenza del 03.03.2017; Tribunale di Cagliari sentenza del 08.02.2017; Tribunale di Firenze sentenza del 4/6/2015; Tribunale Bari, sez. I, sentenza del 24/05/2016, n. 2834).

Infatti, come affermato anche dalla Cassazione, la perentorietà di un termine può essere desunta anche in via interpretativa, tutte le volte in cui, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (cfr. Cass. n. 14624/2000; Cass. n. 4530/2004). Il termine di 15 giorni rappresenta una eccezionale sanatoria dell'omissione della parte tenuta alla mediazione obbligatoria e

consentire al Giudice di assegnare più volte lo stesso termine alla parte che omette di darvi corso, equivarrebbe di fatto ad aggirare la obbligatorietà del procedimento ed incentiverebbe condotte volutamente dilatorie.

Il mancato ottemperamento all'onere formulato dal G.I. - a seguito di eccezione di improcedibilità - di avviare nei termini di legge (quindici giorni) la procedura di mediazione rappresenta la manifestazione della mancanza di interesse della parte a coltivare diligentemente le proprie istanze di giustizia e giustifica, pertanto, una declaratoria di improcedibilità della domanda giudiziaria.

Oltretutto, il rinvio della causa per la prosecuzione del giudizio successivamente all'esperimento del procedimento di mediazione è possibile una sola volta, risultando altrimenti irragionevole, perché contrario ai fini deflattivi dell'istituto della mediazione, che il legislatore abbia inteso offrire più volte alla parte onerata il predetto invito e i relativi termini processuali.

Anche il Tribunale di Catania di recente (vedasi sezione quarta dott.ssa Adriana Puglisi sentenza n. 607/2018 del 07.02.2018) ha ribadito il principio secondo cui il termine di cui all'art. 5 comma 1 del dlgs n. 28/10 è perentorio; in particolare si afferma che "Secondo la giurisprudenza di legittimità, che si condivide, il carattere della perentorietà del termine può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente rispettato (in questo senso Cass. n. 14624/00,4530/04) "

Inoltre, è bene precisare che la giurisprudenza di orientamento opposto, secondo cui il termine di cui dell'art. 5 comma 1 del Dlg n. 28 del 4.03.2010 sarebbe da considerarsi ordinatorio e non perentorio, presuppone che la mediazione sia stata espletata.

In particolare, si fa riferimento a casi in cui la procedura di mediazione, nonostante la presentazione della domanda sia stata fatta oltre il termine di quindici giorni, è stata espletata; quindi la condizione di procedibilità dell'azione si è avverata, sebbene con ritardo rispetto al termine assegnato.

La tesi della natura ordinatoria conduce alla conclusione che il deposito dell'istanza oltre il termine suddetto non determina l'improcedibilità della domanda, a meno che il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione non abbia pregiudicato l'effettivo esperimento della procedura prima della udienza di verifica, fissata ai sensi del secondo comma dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/10 (come accadrebbe, ad esempio, nel caso in cui la mediazione demandata dal giudice venga introdotta con molto ritardo rispetto a quanto disposto e a breve distanza temporale dall'udienza di rinvio (cfr., Trib. Roma, 14.07.2016, n. 14185).

Nel procedimento da cui prende spunto la riflessione oggi proposta, la mediazione non è stata espletata ma è stata presentata domanda di mediazione soltanto a due giorni dall'udienza fissata.

Invero, la controparte ha presentato domanda di mediazione all'organismo di mediazione soltanto a ridosso dell'udienza e soprattutto dopo 5 mesi e 14 giorni dalla scadenza del termine fissato dal G.I. Quindi alla data dell'udienza non era stata né fissato l'incontro di mediazione né notificata l'istanza di mediazione né il provvedimento che fissa il primo incontro (quindi non era stato instaurato il procedimento di mediazione).

La parte convenuta avrebbe dovuto avviare la procedura di mediazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento e produrre documenti (la prova dell'avvenuta mediazione).

Ragionare in termini diversi, determinerebbe la grave violazione dei principi generali del processo civile, tra cui il principio del contraddittorio, considerato che nel caso di specie non sussistono neppure i presupposti per una eventuale rimessione in termini.

Inoltre, consentire di espletare la mediazione, concedendo un ulteriore termine, comporterebbe la grave violazione del diritto difesa.

Per completezza si fa presente che anche a volere considerare ordinatorio il termine di cui all'art. 5 del dlgs n. 28/10, si rileva che la domanda va dichiarata improcedibile con conseguente estinzione del giudizio e condanna alle spese di lite, per violazione dell'art. 6 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 28/10, nell'ipotesi in cui il procedimento di mediazione non è stato espletato nel termine massimo di tre mesi rispetto al termine fissato dal G.I.

La parte che ritarda l'attivazione della procedura si accolla il rischio che il procedimento non riesca a concludersi nel termine massimo di tre mesi, che inizia comunque a decorrere, indipendentemente dalla iniziativa dell'interessato, dalla scadenza del termine assegnato dal giudice. (Vedasi Tribunale Vasto sentenza del 27/09/2017). Lo stesso principio è tra l'altro ribadito dalla sentenza della Corte di Appello di Milano del 24.05.2017 citata da controparte nel verbale di udienza del 31.01.2018.

Il ritardo nella presentazione della domanda di mediazione ha una ripercussione negativa, sia sui tempi di definizione della procedura, la quale non si è potuta concludere entro i tre mesi dalla scadenza del termine assegnato dal giudice, sia sui tempi di definizione del processo, posto che all'udienza di rinvio, fissata da questo giudice per il 31.01.2018 in una data successiva rispetto alla scadenza del termine massimo di durata della mediazione, la parte convenuta ha avanzato istanza di rinvio del processo per consentire l'esperimento della procedura di mediazione, che era stata tardivamente intrapresa.

Il Tribunale di Catania con sentenza n. 2242/18, ritenendo il termine per l'avvio della mediazione perentorio ha dichiarato improcedibile la domanda, condannando alle spese la parte attrice.

Avv. Claudia Carmen Caruso
Avv. Gaetano Fabio Fiamma